

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/11/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue: - di essere titolare di n. 25 BFP ordinari, di cui 2 della serie "Q/P" e 23 della serie "Q", emessi tra il 1987 e il 1989; - di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli, che non recano timbri modificativi della serie e dei rendimenti; - con riferimento ai buoni della serie "Q/P", di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento, peraltro sostanzialmente illeggibili, nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale, come da consolidato orientamento ABF, deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli (Lire 129.075 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità); - con riferimento ai buoni della serie "Q", di rilevare che, dal corretto ricalcolo dei rendimenti, ottenuto tenendo conto della capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale applicabile (12,50%), risulta una differenza (a suo credito) di € 20.773,53 rispetto al valore di rimborso prospettato/liquidato dall'intermediari. La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 10/04/2021, riscontrato negativamente dall'intermediario resistente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza. Con specifico riferimento, in particolare, ai buoni "Q/P", la parte ricorrente ha formulato la propria domanda con riferimento all'intero trentennio di fruttuosità e, in via subordinata, ha circoscritto la propria



domanda al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro del titolo (Lire 129.075 per ogni bimestre successivo al 20° anno di fruttuosità).

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate a mezzo PEC in data 01/10/2021, in particolare, ha affermato quanto segue: - il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale); - il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; - con riferimento ai buoni della serie "Q/P", il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lett. "Q", prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie "Q"; - ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; - alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a due serie diverse; - l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie "Q" era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione; - in ordine ai buoni della serie "Q", i buoni controversi afferiscono pacificamente alla serie ordinaria di riferimento, emessa e collocata tra il 1/07/1986 e il 31/10/1995; - i buoni sottoscritti risultano emessi su modulistica originale e priva di irregolarità di sorta; - l'importo da rimborsare non è oggetto di valutazione discrezionale ma avviene sulla base di quanto prescritto dalla normativa di riferimento; - la liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello atteso è riconducibile all'applicazione della normativa fiscale *pro tempore vigente*; - gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva sulla base di quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97); - gli orientamenti ABF in materia collidono con le prospettazioni di parte ricorrente.

Nel replicare alle controdeduzioni, parte istante: - ha sottolineato che la posizione dell'intermediario è contraria al costante orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, nonché alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione; - ha evidenziato che parte resistente nulla ha argomentato con riferimento alle circostanze poste a fondamento della domanda principale formulata dalla ricorrente, in particolare, nulla è stato osservato sulla non corretta leggibilità dei timbri apposti sui buoni per cui è controversia.

L'intermediario chiede: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; - di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso verte sulla nota questione del mancato riconoscimento degli interessi in relazioni ai buoni fruttiferi postali emessi dopo il il DM 13/06/1986.

Nello specifico si tratta di n. 25 BFP, di cui n. 2 della serie "Q/P" e n. 23 della serie "Q", emessi tra il 1987 e il 1989.

Preliminarmente si rileva che il nominativo dei ricorrenti non risulta apposto sui titoli oggetto di vertenza, i quali risultano esseri stati sottoscritti dai Sig.ri "X" (madre del cointestatario del presente ricorso) e "Y".

Parte ricorrente ha dichiarato di agire in qualità di erede dell'originario intestatario.

In proposito, si rammenta che l'orientamento condiviso dei Collegi ABF è nel senso che la legittimazione attiva debba ritenersi sussistente quando la parte ricorrente affermi di avere la qualità di erede del cliente, anche solo implicitamente.

Ebbene, i ricorrenti hanno dichiarato di agire in qualità di eredi dell'originario intestatario e hanno versato in atti la copia della dichiarazione di successione.

In proposito, l'orientamento condiviso dei Collegi, che in questa sede di condivide, riconosce alla dichiarazione di successione valore probatorio idoneo a comprovare la qualità di erede di parte ricorrente.

Di conseguenza, l'intermediario, laddove ne ricorrano i presupposti di merito, potrà corrispondere l'intero importo dei buoni ai ricorrenti eredi degli originari intestatari.

Tuttavia, l'intermediario eccepisce, altresì, in questa sede, in via preliminare, l'incompetenza *ratione temporis e materiae* dell'ABF.

Sul punto si rappresenta che le eccezioni in analisi risultano essere già state affrontate e superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e non paiono esservi ragioni nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidate.

Procedendo nel merito, parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dalla tabella apposta a tergo dei titoli dedotti in controversia con riferimento all'intero trentennio di fruttuosità e, in via subordinata, ha circoscritto la propria domanda al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro del titolo

Per quanto attiene alle contestazioni relative alla corretta fruttuosità dei due BFP (xxx.161 e xxx.178 del valore ciascuno di Lire 500.000, emessi rispettivamente il 13/06/1988 e il 30/08/1988) afferenti alla serie "Q/P", secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti limitatamente a tale arco temporale di fruttuosità dei due titoli in contestazione.

I buoni, originariamente della serie "P", riportano difatti i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi, che non contengono indicazioni esclusivamente per il periodo successivo al 20° anno. Si rileva che tali buoni risultano essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie per il periodo fino al 20mo anno, trattandosi in entrambi i casi di timbri leggibili, non ricorrendo timbrature multiple sovrapposte.

Poiché, invece, gli stessi timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per i motivi che seguono.

Sul punto si segnala, difatti, che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato



l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale. Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, il Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21mo al 30mo.

Con riferimento, invece, ai 23 BFP della serie "Q" in contestazione, tutti emessi dopo il 1987, dalle copie depositate, il Collegio rileva che la questione, più specificamente, rientra nell'ambito nella questione già nota all'Arbitro dello scostamento (oggetto di censura) tra l'importo liquidato alla parte ricorrente e quello atteso dalla stessa, che risulta dovuto all'applicazione della ritenuta fiscale sui rendimenti *pro tempore* vigente.

I buoni, emessi sul cartaceo originale della serie "Q", riportano difatti la tabella con l'indicazione dei rendimenti previsti fino al 20° anno espressi in valore percentuale e l'indicazione del rendimento previsto per il periodo successivo al 20° anno nella misura espressa in valore assoluto.

I buoni della serie "Q" in contestazione risultano essere stati emessi regolarmente dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (1° luglio 1986).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti con riferimento all'intera durata dei titoli della serie "Q".

Ebbene, il tema della "interferenza del regime fiscale ai fini della determinazione del valore di quanto dovuto al sottoscrittore dei BFP in sede di liquidazione dell'investimento" è stato anch'esso oggetto di disamina da parte del Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 6142/2020 che, con riferimento alla liquidazione di buoni ordinari afferenti alla serie ordinaria "Q" (emessi successivamente al DM 13/06/1986), ha confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, esprimendo la propria adesione al c.d. principio di "neutralità fiscale", *id est*: è corretta la liquidazione dei buoni al netto della ritenuta fiscale.

Si richiama, più in particolare, l'orientamento fatto proprio anche da questo stesso Collegio di Torino (cfr. *ex multis*, decisione n. 2757/2021), che in linea con quanto affermato dal Coordinamento, si è espresso nei termini che seguono: «i buoni oggetto di controversia sono emessi sul cartaceo originale della serie "Q", riportano sul retro i rendimenti previsti dal D.M. istitutivo della serie fino al 20° anno» e, per l'ultimo decennio, contiene la previsione in base alla quale il valore di rimborso è «pari all'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto». Ebbene, «l'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, giustifica la differenza tra l'importo dei rendimenti da esso liquidato e quello richiesto dal ricorrente con la diversa modalità di applicazione della ritenuta fiscale o dell'imposta sostitutiva. (...) in base all'art. 7 del Decreto Ministro del tesoro 23 giugno 1997, "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Nel caso in esame pertanto deve ritenersi corretta l'affermazione dell'intermediario di aver liquidato esattamente i titoli, per un importo diverso da quello indicato sul retro del titolo stesso in termini assoluti, applicando il regime fiscale vigente, che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche il relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto "non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), il quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ha pertanto correttamente calcolato il rimborso e la domanda volta ad ottenere il rendimento così come letteralmente previsto dalla tabella posta sul retro del titolo non può essere accolta. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso» (cfr. altresì Collegio di Milano, decisione n. 15876/2020 che esplicita gli effetti del principio di “neutralità fiscale” sul calcolo dei rendimenti dei buoni ordinari della serie “Q”).

Sul punto, non sono presenti orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e non sussistono ragioni neanche nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidate.

Per tali ragioni, il ricorso viene parzialmente accolto esclusivamente in relazione ai buoni fruttiferi postali in contestazione della serie “Q/P” xxx.161 e xxx.178, tutti emessi in data successiva al 30.06.1986, riconoscendo la liquidazione degli interessi secondo rendimenti originariamente previsti sul retro dei titoli medesimi per il solo periodo dal 21° al 30° anno (in senso conforme si vedano le decisioni nn. 14507/2017 e 4868/2017 del Collegio di Torino chiamato a pronunciarsi su fattispecie analoga), sempre nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante (per tutte da ultimo si veda la decisione del Collegio di Torino n. 2351/2021). Per gli altri buoni della serie “Q” in contestazione, al contrario, per le ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli della serie Q/P di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA